



**PARTE SPECIALE “H”
REATI AMBIENTALI**

Storico delle modifiche:

Versione	Causale modifiche	Data
I Versione	Approvazione del Consiglio di Amministrazione	05/03/19
II Versione	Revisione Modello	09/03/21
III Versione	Revisione del Modello	21/11/24



PARTE SPECIALE “H” – REATI AMBIENTALI

1. **Le fattispecie dei reati ambientali richiamate dal d.lgs. n. 231/2001**

In data 16 agosto 2011 è entrato in vigore il d.lgs. 121/2011 “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni”.

Il d.lgs. 7 luglio 2011 n.121 ha introdotto l’art. 25-undecies nel d.lgs. 231/01, estendendo la responsabilità dell’ente ai reati ambientali.

Inoltre in data 28 maggio 2015 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 22 maggio 2015 n.68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” che, con l’art.1 c.8, modifica l’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01, introducendo nuovi delitti contro l’ambiente.

Ai sensi dell’art. 25-undecies D.Lgs 231/2001:

in relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell’articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
 - b) per la violazione dell’articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*
 - c) per la violazione dell’articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;*
 - d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell’articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;*
 - e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell’articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;*
 - f) per la violazione dell’articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
 - g) per la violazione dell’articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
- 1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).*

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all’articolo 137:*
 - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
 - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.*
- b) per i reati di cui all’articolo 256:*
 - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
 - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
 - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;*
- c) per i reati di cui all’articolo 257:*
 - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*



- 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
 - g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
 - h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
 - 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6



novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Di seguito si riporta una descrizione delle fattispecie di reato “presupposto” della responsabilità amministrativa della società. Sono indicati in carattere corsivo le fattispecie di reato che non sono applicabili alle attività svolte da Riparte Cooperativa Sociale.

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e



controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Tutela delle specie animali o vegetali protette (artt. 727-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è punito con l'arresto da due a otto mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro.

Tutela dell'habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Le fattispecie contravvenzionale in esame punisce con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro, chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Commercio delle specie animali e vegetali protette (artt. 1, 2, 3-bis, e 6 legge n. 150/92)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative a importazione, esportazione, commercio, detenzione, trasporto di specie animali e vegetali protette ai sensi del Regolamento 338/97 CE e ss.mm. ii, alla detenzione di mammiferi o rettili pericolosi per la salute o l'incolumità pubblica, e all'alterazione dei certificati per l'introduzione di specie protette nella Comunità europea.

Reati in materia di gestione degli scarichi di acque reflue (art. 137 d.lgs. 152/06)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative al mancato rispetto di taluni adempimenti normativi in merito alle attività che generano scarichi di acque reflue industriali. In particolare, la responsabilità amministrativa della società è prevista per i seguenti reati ambientali:

- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione alle prescrizioni dell'autorizzazione o dell'Autorità (art. 137, comma 3);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei valori limite di emissione (in concentrazione) (art. 137, comma 5, primo periodo);
- apertura o mantenimento di scarichi di acque reflue contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137 comma 2);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose con superamento dei valori limite di emissione in massa (art. 137, comma 5, secondo periodo);
- inosservanza dei divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137, comma 11);
- scarico in mare da parte di navi o aeromobili (art. 137, comma 13).

Reati in materia di gestione dei rifiuti (artt. 256, 257, 258, 259, 260-bis d. lgs. 152/06)



Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative al mancato rispetto di taluni adempimenti normativi in merito alle attività che generano rifiuti o che operano nel settore della gestione dei rifiuti. In particolare, la responsabilità amministrativa della società è prevista per i seguenti reati ambientali:

- art. 256 T.U. (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata), che (limitatamente ai commi 1, 3, 4, 5 e 6) sanziona:
 - chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 (comma 1), con riduzione di pena in ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni (comma 4);
 - chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata (comma 3), con riduzione di pena in ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni (comma 4);
 - chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti (comma 5);
 - chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b) (comma 6);
- art. 257 T.U. (Bonifica dei siti), che (limitatamente ai commi 1 e 2) sanziona:
 - chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti (comma 1), ed è previsto un aumento di pena nel caso in cui l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose (comma 2);
 - il trasgressore che non effettua la comunicazione di cui all'articolo 242 (comma 1);
- art. 258 T.U. (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari), che (limitatamente al comma 4) sanziona:
 - chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti (comma 4);
 - chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto (comma 4);
- art. 259 T.U. (Traffico illecito di rifiuti), che (limitatamente al comma 1) sanziona chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso;
- art. 260-bis T.U. (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti), che (limitatamente ai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8) sanziona:
 - colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (comma 6);
 - al trasportatore di rifiuti pericolosi che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti, nonché a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato



- di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (comma 7, secondo e terzo periodo);
- al trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata, con aumento di pena in caso di rifiuti pericolosi (comma 8).

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies, commi 1 e 2, c.p., che ha sostituito l'abrogato art. 260, comma 1 e 2, d.lgs. 152/06)

Questa fattispecie sanziona, limitatamente ai commi 1 e 2, chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti (comma 1), con aggravamento di pena nel caso in cui si tratti di rifiuti ad alta radioattività (comma 2).

Reati in materia di emissioni in atmosfera (art. 279 d.lgs. 152/06, limitatamente al comma 5)

La norma, limitatamente al comma 5, sanziona chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271, nel caso in cui il superamento dei valori limite di emissione determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Reati in materia di tutela dell'ozono stratosferico (art. 3 legge 549/93)

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. [A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC)].

L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o



commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Inquinamento provocato dalle navi (artt. 8, 9 d.lgs. 202/07)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative al versamento doloso o colposo di sostanze inquinanti dalle navi.

Esclusione della responsabilità amministrativa della società

Gli artt. 6 e 7 del d.lgs. 231 indicano i requisiti generali che deve avere un modello di organizzazione, gestione e controllo. Tuttavia, per i reati ambientali, non sono stati definiti dal legislatore requisiti specifici di idoneità del modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

In assenza di un riferimento normativo e di requisiti specifici di idoneità del modello di organizzazione e di gestione dei rischi ambientali ai sensi del d.lgs. 231/01, si ritiene opportuno, nella definizione dei protocolli di controllo, ispirarsi alle *best practices* (UNI EN ISO 14001).

2. Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. n. 231/2001

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal Decreto, l'individuazione delle cosiddette attività “sensibili” o “a rischio”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. n. 231/2001.

Le analisi svolte hanno permesso di individuare, con riferimento al rischio di commissione dei reati di cui al precedente punto 1, le attività “sensibili” di Monte Tabor Cooperativa Sociale, di seguito elencate:

ATTIVITA'	DIREZIONE	PRESIDI
1. Gestione dei rifiuti (in particolare: raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti normali e/o pericolosi)	• Legale rappresentante • Responsabile amministrativo • Responsabile gestione economica e fiscale • Preposti • Operatori	• Codice Etico • PS
2. Gestione autorizzazioni, permessi e iscrizioni e rinnovo degli stessi	• Legale rappresentante • Consiglio di Amministrazione • Responsabile amministrativo • Responsabile gestione economica e fiscale	• Codice Etico • PS
3. Gestione degli adempimenti previsti dalla legge, da regolamenti o da ogni altro atto o testo normativo di riferimento in materia ambientale	• Legale rappresentante • Consiglio di Amministrazione • Responsabile amministrativo • Responsabile gestione economica e fiscale • Preposti • Operatori	• Codice Etico • PS
4. Acquisizione delle documentazioni e delle certificazioni obbligatorie	• Legale rappresentante • Consiglio di Amministrazione • Responsabile amministrativo • Responsabile gestione	• Codice Etico • PS



	economica e fiscale	
5. Rapporti con i funzionari pubblici preposti al controllo delle normative in materia ambientale	• Legale rappresentante • Consiglio di Amministrazione • Responsabile amministrativo • Responsabile gestione economica e fiscale • Preposti	• Codice Etico • PS
6. Gestione della compilazione, della conservazione e dell'invio della documentazione obbligatoria in materia ambientale e di gestione dei rifiuti (tra cui, ad es.: Formulario rifiuti, Lettere di correzione, Registro carico/scarico rifiuti, MUD - Modello Unico di Dichiarazione Ambientale ecc.)	• Legale rappresentante • Responsabile amministrativo • Responsabile gestione economica e fiscale • Preposti • Operatori	• Codice Etico • PS

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dai dirigenti e dai dipendenti “esponenti aziendali” della Cooperativa nelle aree di attività a rischio, nonché dai collaboratori esterni e *partners*, già definiti nella Parte Generale (qui di seguito tutti denominati “Destinatari”).

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

3. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le Linee guida Confcooperative, nonché dalle “*best practice*” internazionali, prevede con riferimento alle attività sensibili e ai processi individuati:

- principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili;
- standard di controllo “specifici” applicati alle attività sensibili.

Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili

A integrazione di quanto previsto nelle Norme Generali di Comportamento previste nella Parte Speciale (paragrafo precedente alla parte speciale “A”) del presente Modello 231, nello svolgimento delle attività sensibili **occorre**, in generale:

1. consentire una ricostruzione temporale delle operazioni effettuate nonché evidenziarne il processo di autorizzazione, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate. Ciò richiede che tutte le attività operative siano formalmente documentate e che i documenti siano archiviati e conservati, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con opportuna evidenza;
2. consentire l'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, solo ai soggetti competenti in base alle regole interne, o ai loro delegati, al Collegio Sindacale (se presente), all'Organismo di Vigilanza e/o, se espressamente delegato, alle strutture preposte ad attività di *audit*;
3. mantenere un'adeguata separazione dei ruoli e delle responsabilità, già oggi osservata, tale per cui non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono rilevare contabilmente le operazioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure di controllo interno;

La presente parte speciale prevede l'**espresso divieto** a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti della Cooperativa (limitatamente rispettivamente agli



obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs 231/2001, possano potenzialmente diventarlo;
- violare i principi e le procedure aziendali applicabili alla presente parte speciale.

La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l'**obbligo** a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo conformemente ai principi stabiliti dalle norme di legge e dalle procedure aziendali interne (e dagli standard di controllo aziendali previsti);
- osservare rigorosamente le norme poste dalla legge a tutela del recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulle attività societarie, che possano essere strumentali all'attuazione di comportamenti o condotte non conformi ai principi normativi sopra richiamati;
- garantire una condotta trasparente nei confronti della Pubblica Amministrazione per quanto attiene alla gestione degli adempimenti di natura tecnico-normativa relativamente all'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni o permessi ovvero alla gestione di verifiche e ispezioni inerenti attività e processi di natura ambientale;
- evitare condotte ingannevoli che possano indurre la Pubblica Amministrazione in errore di valutazione tecnico-amministrativa sulle autorizzazioni, licenze, concessioni o permessi richiesti ovvero che possano impattare sull'esito di eventuali ispezioni e verifiche svolte da parte delle Autorità competenti.

Inoltre la presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, il **divieto** a carico dei soggetti sopra indicati di:

- effettuare attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o rinnovo dell'iscrizione ad albi (quale l'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali) o comunicazione ovvero in violazione di alcuni dei requisiti normativamente previsti per lo svolgimento di dette attività;
- omettere i doverosi interventi di bonifica ovvero violare le disposizioni inerenti il progetto di bonifica approvato dall'autorità competente nel caso di eventi inquinanti del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, in violazione di quanto previsto dall'articolo 242 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- omettere la comunicazione dell'evento inquinante alle Autorità competenti, ai sensi della norma di cui al punto precedente; o predisporre ovvero utilizzare durante il trasporto un certificato di analisi di rifiuti contenenti false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;



- ricevere ovvero effettuare spedizioni di rifiuti da e per uno o più Stati Membri ovvero da e per l'area comunitaria in mancanza della notifica alle Autorità competenti ovvero della autorizzazione delle stesse ovvero in caso di autorizzazioni ottenute fraudolentemente, e in tutti gli altri casi costituenti traffico illecito ai sensi del Reg. CEE 259/1993 e s.m.i.;
- cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, anche radioattivi, effettuando più operazioni ovvero ricorrendo a mezzi e attività continuative organizzate, al fine di conseguire un ingiusto profitto;
- predisporre un certificato di analisi dei rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti o utilizzare durante il trasporto un certificato di analisi contenente false indicazioni su natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati ovvero di una copia cartacea della scheda SISTRI, di un formulario rifiuti, di registro carico/scarico rifiuti, del MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) o di lettera di correzione fraudolentemente alterati.

Standard di controllo specifici

La Cooperativa, nel considerare l'ambiente e la sicurezza e salute sul luogo di lavoro dei fattori importanti e condizionanti l'esercizio e lo sviluppo delle proprie attività industriali, impronta la sua attività aziendale:

- al controllo ed alla riduzione dei potenziali impatti ambientali connessi alle proprie attività ed a cogliere le opportunità di sviluppo che il riconosciuto rispetto dell'ambiente può determinare;
- al controllo, alla riduzione, e ove possibile all'eliminazione, dei pericoli e dei rischi connessi alle proprie attività che permetta il continuo miglioramento dei risultati aziendali in materia.

La politica che la Cooperativa intende perseguire con sempre maggiore impegno è conseguentemente incentrata sui seguenti obiettivi strategici:

- l'utilizzazione di processi e tecnologie volte alla prevenzione, riduzione, e ove possibile eliminazione, delle interazioni ambientali e dei rischi e pericoli connessi alle proprie attività;
- il sistematico miglioramento del sistema di gestione ambientale e della sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- il continuo miglioramento delle tecnologie e delle conoscenze;
- la diffusione della cultura ambientale e della sicurezza tra i dipendenti.

Per il raggiungimento di tali obiettivi, l'azienda **si impegna** ad osservare quanto segue:

1. Assicurare costantemente la sicurezza dei lavoratori e la loro salute nei luoghi di lavoro, la tutela dell'ambiente, mettendo a disposizione le necessarie risorse umane, conoscitive, strumentali ed economiche.
2. Individuare ed aggiornare regolarmente le metodologie più opportune per:
 - a) l'identificazione dei pericoli e rischi presenti sul luogo di lavoro;
 - b) il continuo miglioramento delle prestazioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori prevenendo l'insorgere di infortuni e malattie professionali sul luogo di lavoro;
 - c) l'identificazione e la riduzione degli impatti sull'ambiente derivanti dalle attività di gestione dei rifiuti, promuovendo ad ogni livello un diffuso senso di responsabilità verso l'ambiente.



3. Realizzare tutte le proprie attività in conformità alle leggi e ai regolamenti locali, regionali, nazionali ed agli standard previsti nelle procedure interne aziendali.
4. Gestire l'eventuale attività di gestione e trasporto dei rifiuti in maniera conforme ai principi espressi in questo documento, al fine di tenere sotto controllo, prevenire, minimizzare e, ove possibile, eliminare gli infortuni sui luoghi di lavoro e gli impatti ambientali negativi.
5. Assicurare la sistematica valutazione delle proprie prestazioni attraverso un costante monitoraggio dei potenziali impatti ambientali e dei pericoli indotti dall'esercizio delle attività aziendali.
6. Impostare, sulla base dei risultati delle azioni di monitoraggio, azioni di miglioramento volte alla eliminazione e, ove non sia possibile, alla riduzione dei pericoli presenti nelle aree di lavoro e degli impatti ambientali più significativi.
7. Sensibilizzare il personale attraverso iniziative di informazione, formazione ed addestramento che lo rendano conscio della sua centralità all'interno di un progetto costruito per garantirgli condizioni lavorative più sicure nel breve e nel medio-lungo periodo, in modo tale che assuma consapevolezza riguardo al ruolo attivo che svolge, ai suoi diritti e doveri. La Cooperativa pertanto:
 - a) informerà sistematicamente i lavoratori sui rischi per la loro sicurezza e salute, connessi sia all'attività dell'azienda sia al ruolo specifico da loro svolto, sulle misure di prevenzione e protezione;
 - b) formerà ed addestrerà il personale in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, all'atto dell'assunzione, di un eventuale cambio di mansioni o del luogo di lavoro e/o qualora fossero introdotti nell'azienda nuovi macchinari o attrezzature;
 - c) coinvolgerà i lavoratori nell'attuazione di un programma per l'ottimizzazione delle procedure, consultandoli allorché vi dovessero essere dei cambiamenti influenti sulla loro sicurezza e salute.
8. Comunicare i contenuti della presente parte speciale e delle procedure interne adottate a tutte le persone che lavorano con l'azienda, ai fornitori, agli appaltatori, e informare i lavoratori con chiarezza e trasparenza riguardo agli obiettivi e le procedure previste per il loro raggiungimento.
9. Cooperare con le autorità pubbliche per stabilire e aggiornare procedure di emergenza.
10. Revisionare periodicamente la presente parte speciale e le procedure interne adottate, adeguandole ad eventuali cambiamenti dell'attività aziendale, dei luoghi di lavoro, delle strutture, degli impianti, delle attrezzature e/o della normativa vigente, in modo tale che rimanga appropriata all'Organizzazione.

È fatto specifico obbligo a tutti i Destinatari della presente parte speciale dare attuazione agli adempimenti legislativi in merito alla gestione dei rifiuti. Per tale attività è fatto **obbligo** a tutti i Destinatari di:

- compilare fedelmente nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia, aggiornare e conservare i registri di carico e scarico dei rifiuti all'atto di produzione e movimentazione del rifiuto;
- gestire l'eventuale deposito temporaneo dei rifiuti in accordo con la legislazione vigente;
- gestire l'eventuale stoccaggio preliminare e la messa in riserva dei rifiuti in accordo con le relative autorizzazioni;



- compilare fedelmente nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, emettere e inviare ai soggetti previsti dalla legge i formulari di identificazione dei rifiuti relativi al trasporto fuori dal sito;
- richiedere e verificare le autorizzazioni necessarie a tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi della gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento);
- verificare l'accettazione del sito di destinazione tramite ricezione della quarta copia del formulario;
- compilare e trasmettere prontamente la Lettera di Correzione in caso di errore nella compilazione dei formulari a tutti i quattro detentori degli stessi;
- inviare il MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente riportando al suo interno fedelmente le informazioni corrispondenti al vero;
- verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti;
- formalizzare dei ruoli e delle competenze, nonché delle relative responsabilità gestionali. Per detta attività occorre:
 - predisporre un'organizzazione aziendale adeguata a presidiare i rischi di commissione dei reati ambientali;
 - formalizzare l'organizzazione aziendale, completa della specifica individuazione di compiti e funzioni assegnati, attraverso idonei strumenti e procure;
- informare e formare i lavoratori in materia ambientale. Per detta attività occorre:
 - prevedere attività di informazione di tutti i lavoratori;
 - prevedere attività di informazione e formazione dei lavoratori che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, operano nell'ambito delle attività operative a rischio di reati ambientali;
- vigilare con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni in materia ambientale. Per detta attività occorre:
 - prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza ambientale da parte dei lavoratori, individuando specifiche figure a ciò deputate;
 - predisporre norme interne di protezione e sicurezza ambientale adeguate ai rischi in materia ambientale;
- acquisire documentazioni, certificazioni, autorizzazioni e iscrizione ad albi obbligatorie di legge. Per detta attività occorre:
 - acquisire, conservare e aggiornare fedelmente la documentazione inerente agli adempimenti a leggi, regolamenti e norme di tutela ambientale;
 - conservare la documentazione inerente agli iter autorizzativi, alle autorizzazioni, alle certificazioni e ogni documentazione inerente, nonché gli eventuali atti aggiuntivi o di modifica;
 - conservare la documentazione inerente alla regolamentazione interna aziendale;
 - vigilare sulla tenuta dei registri obbligatori e dei Formulari Identificativi Rifiuti.



In ogni caso, la presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, il **divieto** a carico dei soggetti sopra indicati di:

- proseguire l'eventuale attività di gestione, trasporto e smaltimento dei rifiuti in difetto di autorizzazioni, di permessi, di iscrizioni e loro rinnovo, o comunque di ogni altra documentazione obbligatoria di legge.

Nell'espletamento delle relative attività/funzioni, oltre alle regole ed ai principi della presente Parte Speciale, tutti i destinatari sono altresì tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi incorporati, *inter alia*, nelle seguenti procedure e/o documenti ufficiali della Società:

A) Codice Etico.

4. Procedure di prevenzione

La Società adotterà un sistema di controlli interno volto a prevenire la commissione dei reati ambientali.

5. Reporting verso l'Organismo di Vigilanza

Attraverso gli appositi canali dedicati:

- chiunque venga a conoscenza di violazioni del Modello 231 o delle procedure adottate in materia dovrà immediatamente segnalarlo all'O.d.V.;
- chiunque venga a conoscenza di situazioni di pericolo o di inadeguatezza del sistema preventivo posto in essere contro i reati ambientali o, in ogni caso, di situazioni di pericolo o anomalie dovrà immediatamente segnalarlo all'O.d.V..